
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

C.t.u.: comunicazione ai procuratori delle parti per una sola volta?

Il consulente tecnico d'ufficio, con riguardo agli accertamenti che sia autorizzato a compiere da solo (art. 194 cod. proc. civ.), è tenuto a dare comunicazione ai procuratori delle parti ed ai loro consulenti, ai sensi degli artt. 90 e 91 disp. att. cod. proc. civ., unicamente dall'inizio delle relative operazioni, senza dover ripetere analoga comunicazione per le singole successive operazioni dirette all'espletamento dell'incarico: in particolare - ove, dopo il deposito della relazione peritale, gli siano richiesti chiarimenti dal giudice a fronte di rilievi critici - non deve dare alcuna comunicazione a per le nuove indagini da compiere all'uopo, che si inseriscono nel contesto di un contraddittorio tecnico già regolarmente istituito.

Cassazione civile, sezione seconda, 8.10.2014, n. 21231

...omissi...

1.1. - Il primo motivo, lamentando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c., comma 6, nn. 2 e 3, artt. 184 bis e 153 cod. proc. civ. nonché omissione e/o contraddittorietà della motivazione, deduce l'inammissibilità della produzione prodotta dall'attrice solo alla udienza del 31-3-2003 sulla base della quale il consulente ebbe a depositare la seconda relazione; censura la decisione gravata laddove aveva escluso la natura di documenti di tale produzione quando si trattava di ingrandimenti e di riproduzioni in scala, che implicavano operazioni di elaborazione e rielaborazione.

La inammissibilità della produzione dei documenti nuovi non era esclusa dalla circostanza che gli stessi risultassero in parte dalla precedente relazione o che il consulente avrebbe potuto comunque acquisirli.

1.2. - Il motivo è infondato.

L'acquisizione della documentazione era ammissibile e non incontrava il divieto di cui all'art. 184 cod. proc. civ., posto che essa aveva a oggetto del materiale, che secondo quanto accertato dai Giudici, era già acquisito al processo; peraltro, il consulente può sempre acquisire documenti che abbiano a oggetto fatti accessori.

2.1. - Il secondo motivo (violazione degli artt. 194, 195, 201 e 91 disp. att. cod. proc. civ.), denuncia l'inosservanza del principio del contraddittorio e la nullità della seconda consulenza tecnica tardivamente depositata, che era stata eccepita alla udienza del 27/2/2004 fissata per la precisazione delle conclusioni e in cui era stata acquisita la consulenza depositata l'11-12-2003: infatti, era stata lamentata la mancata comunicazione dell'inizio del operazioni in modo da consentire, nel rispetto del contraddittorio, la relativa partecipazione di essi ricorrenti.

La seconda consulenza si era basata sulla elaborazione dei dati compiuta a sua discrezione dal geom. xxxxxxxx consulente di parte attrice in base ai documenti tardivamente prodotti ed affetta da gravi errori su cui, appena fu possibile, la difesa tecnica di parte convenuta ebbe a formulare eccezioni.

2.2. -Il motivo va disatteso.

Il consulente tecnico d'ufficio, con riguardo agli accertamenti che sia autorizzato a compiere da solo (art. 194 cod. proc. civ.), è tenuto a dare comunicazione ai procuratori delle parti ed ai loro consulenti, ai sensi degli artt. 90 e 91 disp. att. cod. proc. civ., unicamente dell'inizio delle relative operazioni, senza dover ripetere analoga comunicazione per le singole successive operazioni dirette all'espletamento dell'incarico: in particolare - ove, dopo il deposito della relazione peritale, gli siano richiesti chiarimenti dal giudice a fronte di rilievi critici - non deve dare alcuna comunicazione a per le nuove indagini da compiere all'uopo, che si inseriscono nel contesto di un contraddittorio tecnico già regolarmente istituito.

Nelle specie, dopo l'espletamento della (prima) relazione, il consulente fu richiamato dal Giudice al fine di fornire chiarimenti sulla base della documentazione prodotta dalla parte attrice. Orbene, non vi era stata la prosecuzione o la ripresa delle operazioni di consulenza delle quali deve essere dato avviso alle parti, posto che l'ausiliario avrebbe dovuto tenere conto dei rilievi al riguardo depositati al fine di verificare la correttezza delle conclusioni alle quali era in precedenza pervenuto.

In relazione ad eventuali errori compiuti nella elaborazione dei dati forniti dal consulente di parte, i convenuti avrebbero dovuto formulare specifiche

eccezioni tenuto conto comunque che il supplemento di consulenza era stato depositato il 11-12-2003 mentre i medesimi alla udienza di precisazione del 27-2-2004, secondo quanto esposto nel ricorso, si limitarono a denunciare la nullità per mancanza del contraddittorio.

3.1. - Il terzo motivo, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, censura la sentenza che non aveva esaminato una serie di elementi da cui era emerso che l'attuale dislivello dei fondi era da addebitarsi alla alterazione dei luoghi compiuta proprio dall'attrice.

3.2. - Il motivo è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 *ratione temporis* applicabile, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 c.p.c., n. 5) dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), e qualora il vizio sia denunciato anche ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Analogamente a quanto è previsto per la formulazione del quesito di diritto nei casi previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), nell'ipotesi in cui il vizio sia denunciato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), separatamente indicato in una parte del ricorso a ciò specificamente deputata e distinta dall'esposizione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 20603/07). In tal caso, l'illustrazione del motivo deve contenere la indicazione del fatto controverso con la precisazione del vizio del procedimento logico-giuridico che, incidendo nella erronea ricostruzione del fatto, sia stato determinante della decisione impugnata. Pertanto, non è sufficiente che il fatto controverso sia indicato nel motivo o possa desumersi dalla sua esposizione. La norma aveva evidentemente la finalità di consentire la verifica che la denuncia sia ricondotta nell'ambito delle attribuzioni conferite dall'art. 360 c.p.c., n. 5 al giudice di legittimità, che deve accertare la correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice esclusivamente attraverso l'analisi del provvedimento impugnato, non essendo compito del giudice di legittimità quello di controllare l'esattezza o la corrispondenza della decisione attraverso l'esame e la valutazione delle risultanze processuali che non sono consentiti alla Corte, ad eccezione dei casi in cui essa è anche giudice del fatto. Si era, così, inteso precludere l'esame di ricorsi che, stravolgendo il ruolo e la funzione della Corte di Cassazione, sollecitano al giudice di legittimità un inammissibile riesame del merito della causa.

Nella specie, non è stato formulato il momento di sintesi.

4.- Il quarto motivo (violazione degli artt. 871, 872 e 873 cod. civ.) censura la sentenza laddove aveva condannati essi ricorrenti al ripristino dell'altimetria preesistente del loro fondo anche oltre la linea di cinque metri dal confine, posto che la natura di costruzione del terrapieno ne avrebbe imposto la riduzione in pristino esclusivamente nei limiti dell'osservanza di tale distacco.

5.- Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza per indeterminatezza o indeterminabilità della statuizione di condanna alla demolizione del terrapieno, tale da non potere essere integrata dal giudice dell'esecuzione, il quale non potrebbe stabilire se l'apporto di terreno lungo il confine abbia la consistenza e le caratteristiche di un terrapieno ovvero la natura di fabbrica su cui la sentenza nulla aveva statuito così come nulla aveva detto sulla sua localizzazione o in quale punto del confine tra i due fondi lungo 50 metri esisteva il terrapieno.

6.- Il quarto e il quinto motivo - che, per la stretta connessione, sono da trattare congiuntamente - sono infondati.

Nell'ordinario giudizio di cognizione, la portata precettiva della sentenza deve essere individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo ma anche della motivazione, cosicché, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene.

Orbene, interpretando il dispositivo della sentenza alla luce della motivazione, non vi sono ragionevoli dubbi sul contenuto e sulla correttezza della statuizione di condanna: infatti, i Giudici hanno inteso disporre il ripristino della zona di terreno di proprietà dei convenuti limitatamente alla porzione che si estende nella fascia di rispetto di metri cinque dal confine con la proprietà degli attori.

Al riguardo, va considerato che nella parte motiva si fa espresso riferimento alla esigenza di osservare il distacco dal confine e in relazione a tale distanza è stato, quindi, disposto che il terrapieno, realizzato dai convenuti e sorretto dal muro, fosse ricondotto alle misura antecedenti ai lavori. D'altra parte, la sentenza ha accertato - alla stregua delle risultanze della c.t.u. - che il terrapieno era stato edificato attraverso i lavori di alterazione dell'originaria altimetria del fondo dei convenuti, evidenziando che il muro di contenimento del terrapieno artificiale aveva natura di muro di fabbrica.

Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza, dovendo peraltro l'onorario essere liquidato con riferimento all'attività difensiva espletata con riferimento alla fase decisoria concernente la discussione alla pubblica udienza.

p.q.m.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese forfettarie generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
